 Banca del Fucino	TRASPARENZA BANCARIA	FI-GARPEGNO	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1 agosto 2012
	PEGNO	Fine esercizio:	

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**
Indirizzo: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**
Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**
Sito internet: www.bancafucino.it
E-mail: info@bancafucino.net
Codice ABI: **03124**
Numero di iscrizione al registro delle Imprese CCIAA di Roma: n. **1775**
Numero di iscrizione all'albo delle Banche: n. **37150**

CHE COS'E' IL PEGNO

Con questa garanzia - che può avere ad oggetto beni mobili o crediti - il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari - dematerializzati e non - in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce - oltre che con atto scritto - anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.Legislativo n. 213/1998 e Testo Unico Finanza).

Tra i principali rischi:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Non sono previste spese e/o commissioni.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il pegno si estingue nel caso di:

- estinzione del debito garantito;
- inadempimento delle obbligazioni garantite. In tale caso la Banca, può far vendere, con il preavviso scritto di 5 giorni ove il garante sia un soggetto diverso dal debitore - in tutto od in parte ed anche in più riprese, con o senza incanto, i titoli costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti, ovvero, in mancanza, di ufficiale giudiziario.

Ove siano costituiti in pegno certificati rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento la Banca nella sua qualità di creditrice pignorataria è autorizzata, sempre nel rispetto dei termini di preavviso, ad esercitare il diritto di riscatto.

Se i titoli costituiti in pegno sono emessi o circolanti all'estero, la Banca ha facoltà di farli vendere all'estero nelle forme ivi praticate.

Sul prezzo netto ricavato la Banca si rimborsa di ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, sempre fermo quanto disposto nel contratto.


Ove siano stati costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore, liberi o vincolati, la Banca, col preavviso di cui sopra, può soddisfarsi direttamente, anche durante il corso del vincolo, sulle somme depositate fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto, applicando nel caso di libretti o titoli vincolati a termine, le condizioni pattuite per il rimborso anticipato.

Reclami

I reclami vanno inviati a Banca del Fucino S.p.A. - Servizio Internal Audit - Via Tomacelli 139, 00186 ROMA (reclami@bancafucino.net), che deve rispondere **entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento**.

Il cliente non soddisfatto della risposta o che non abbia avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso alternativemente al:

- al Conciliatore Bancario Finanziario, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione previsti dal "Regolamento" di tale organismo (per sapere come rivolgersi chiedere presso la filiale o sul sito www.conciliatorebancario.it). In ogni caso, il Consumatore ed il Finanziatore potranno scegliere, di comune accordo, di rivolgersi ad un diverso organismo di composizione extragiudiziale delle controversie in materia

 Banca del Fucino	TRASPARENZA BANCARIA	FI-GARPEGNO	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1 agosto 2012
	PEGNO	Fine esercizio:	

bancaria, iscritto nel registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.

- all'Arbitro Bancario Finanziario, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione previsti dal "Regolamento" di tale organismo. La Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario-Finanziario è a disposizione del Convenzionato sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso le filiali della Banca.

Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 - art. 5 comma 1), la Banca ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato:

- all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (www.conciliatorebancario.it). Tale organismo può essere attivato sia dal cliente che dalla Banca e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo.

LEGENDA

Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.